



Comunicazione-021-S-2024-i del 01.11.2024

Chiarimenti riguardanti la prassi amministrativa in materia di tassa di bollo di negoziazione sulla mediazione di documenti imponibili all'interno di un gruppo

La recente giurisprudenza in materia di tassa di bollo di negoziazione nell'ambito della mediazione all'interno di un gruppo ha indotto l'Amministrazione federale delle contribuzioni a fornire i seguenti chiarimenti sulla sua prassi amministrativa in merito all'articolo 13 capoverso 1 e capoverso 3 lettera b numero 2 della Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10).

La mediazione di documenti imponibili all'interno di un gruppo costituisce un servizio fornito da una società del gruppo (società di gestione) in favore di altre società del gruppo, motivo per cui non si qualifica come commerciale ai sensi della summenzionata disposizione legale. Poiché il carattere commerciale è un requisito obbligatorio per la sussistenza di **una mediazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 2 LTB**, non vi è quindi alcuna attività soggetta alla tassa di bollo di negoziazione quando la mediazione è esclusivamente infragruppo. È questo il caso di società di gestione che contrattualmente forniscono servizi esclusivamente all'interno del loro gruppo.

Questo chiarimento della prassi non interessa, per esempio, le attività di mediazione al di fuori del gruppo, così come la mediazione di documenti imponibili per persone non appartenenti al gruppo interessato (per esempio clienti).

L'intermediazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 LTB da parte di una società holding svizzera è soggetta alla tassa di bollo di negoziazione in presenza di un'attività di segnalazione di occasioni per concludere (attività di segnalatore) o in qualità d'intermediario (attività di negoziatore o mediatore) nella conclusione di un trasferimento di documenti imponibili. Non esiste segnalazione di occasioni né interposizione in questo senso se, in particolare:

- una società holding (o un'altra società del gruppo) commissiona ad una banca d'investimento indipendente una transazione (acquisto o vendita di una partecipazione) e la remunerà per questo incarico; oppure se
- le trattative sono condotte da un soggetto che non appartiene alla società holding svizzera ai sensi dell'articolo 13 capoverso 3 LTB.

Fattispecie corrispondenti possono essere sottoposte anticipatamente all'AFC affinché vengano valutate caso per caso (accordi fiscali preliminari).

Questa prassi viene applicata con effetto immediato anche ai casi attualmente pendenti presso l'AFC. L'applicazione retroattiva dei principi chiariti in questo documento è esclusa.